



Comune di Fiorano Modenese
Provincia di Modena

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE
PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA,
SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI, OCCUPAZIONE
SUOLO PUBBLICO E DEL CANONE MERCATALE**

Approvato con delibera C.C. n. 8 del 28/01/2021

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	4
Articolo 1 – Disposizioni comuni	4
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	4
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale.....	4
Articolo 3 - Funzionario Responsabile	4
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari	4
Articolo 5 – Autorizzazioni	5
Articolo 6 - Anticipata rimozione	5
Articolo 7 - Divieti e limitazioni	6
Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	6
Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	6
Articolo 10 – Presupposto del canone	6
Articolo 11 - Soggetto passivo.....	7
Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone	7
Articolo 13 – Definizione di insegna d’esercizio	7
Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	8
Articolo 15 – Dichiarazione.....	8
Articolo 16 - Pagamento del canone	9
Articolo 17 – Rimborsi e compensazione.....	9
Articolo 18 - Accertamento	9
Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	10
Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari	10
Articolo 21 – Riduzioni	10
Articolo 22 - Esenzioni	11
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -	13
Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni	13
Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni	13
Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette	13
Articolo 26 - Richiesta del servizio e Modalità delle pubbliche affissioni	13
Articolo 26 bis - Modalità affissioni : disposizioni per affissioni funebri	14
Articolo 27 - Diritto sulle pubbliche affissioni.....	14
Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo.....	15
Articolo 29 - Riduzione del diritto	15
Articolo 30 - Esenzione dal diritto	15
Articolo 31 - Pagamento del diritto	16
Articolo 32 - Norme di rinvio	16
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	17
Articolo 33 – Disposizioni generali.....	17
Articolo 34 - Funzionario Responsabile	17
Articolo 35 - Tipologie di occupazioni	17
Articolo 36 - Occupazioni abusive : Diritti di controllo - Accertamento delle violazioni - Ordinanza di sgombero e ripristino	18
Articolo 37 - Domanda di concessione suolo pubblico	18
Articolo 37 Bis - Contenuto della domanda	19
Articolo 38 - Istruttoria della domanda.....	20

Articolo 38 bis - Contenuto e rilascio della concessione.....	20
Articolo 39 - Obblighi del concessionario.....	21
Articolo 39 bis - Obblighi del concessionario nell'esecuzione dei lavori	22
Articolo 40 - Durata dell'occupazione	22
Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione	22
Articolo 42 - Rinnovazione e disdetta della concessione.....	23
Articolo 43 - Modifica, sospensione e revoca della concessione.....	23
Articolo 44 - Estinzione della concessione	23
Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	24
Articolo 46 - Classificazione delle strade.....	24
Articolo 47 - Individuazione delle fattispecie di occupazione.....	24
Articolo 48 - Commisurazione, determinazione e modalità di applicazione del canone...	25
Articolo 49 - Occupazioni di tipo particolare :Lavori Edili, Installazione Ingombri e epositi	26
Articolo 50 - Occupazioni di tipo particolare : Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico e occupazioni di urgenza	27
Articolo 51 - Soggetto passivo.....	27
Articolo 52 - Agevolazioni	27
Articolo 53 - Esenzioni	28
Articolo 54 - Denuncia	29
Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti e temporanee.....	29
Articolo 56 - Accertamento e riscossione coattiva	30
Articolo 57 - Rimborsi	30
Articolo 58 - Sanzioni.....	30
CAPO V – CANONE MERCATALE	32
Articolo 59 - Disposizioni generali	32
Articolo 60 – Funzionario Responsabile	32
Articolo 61 - Domanda di occupazione	32
Articolo 62 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	32
Articolo 63 - Classificazione delle strade.....	33
Articolo 64 - Durata dell'occupazione	33
Articolo 65 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	33
Articolo 66 - Occupazioni abusive	33
Articolo 67 - Soggetto passivo.....	33
Articolo 68 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti	34
Articolo 69 - Accertamento e riscossione coattiva	34
Articolo 70 - Rimborsi	34
Articolo 71 - Sanzioni.....	34
Articolo 72 - Norme di rinvio	35

ALLEGATO – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nel "Regolamento Comunale che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.4 del 28/01/1994 e successive modifiche, ed il "Regolamento per l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.92 del 27/09/1994 e successive modifiche, non trovano più applicazione a decorrenza dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Continua ad applicarsi il "Regolamento per la Disciplina dei Mezzi Pubblicitari" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 02/02/2006 e successive modificazioni.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. Gli adempimenti connessi alla gestione del servizio di cui al presente Capo, possono essere esercitati in maniera diretta dal Comune, ovvero da apposito organismo esterno (società di capitali, Unione dei Comuni o altro) alla quale sono affidate una o più fasi e/o attività della gestione del canone.
3. Tutti i riferimenti al Comune di cui al presente regolamento si intendono automaticamente estesi agli eventuali organismi esterni di cui al precedente comma.
4. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato come definite all'art.13
2. La superficie complessiva dei nuovi impianti e mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, non potrà superare il 30% degli impianti pubblicitari esistenti.
3. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal Regolamento per la Disciplina dei Mezzi

Pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del suddetto regolamento sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

Articolo 5 – Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione si fa rinvio al Regolamento per la Disciplina dei Mezzi Pubblicitari.
3. L'effettuazione della pubblicità, comunque richiedente l'installazione o collocazione di appositi impianti o di insegne, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale.
4. Per tutte le altre forme di pubblicità, diverse da quelle di cui al precedente comma (pubblicità sonora, esposizione locandine, cartoncini e simili, effettuate a cura degli interessati) l'autorizzazione verrà rilasciata, previa indicazione sulla domanda, dei dati identificativi del richiedente, del contenuto del messaggio pubblicitario e dell'esatto periodo di svolgimento.
5. L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:

A-pubblicità temporanea, visiva e/o acustica effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione carburante;

B-pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie.

6. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.
7. Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta a sollevare o tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta, che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza sia diretta che indiretta, alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari.

Articolo 6- Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora è limitata a casi eccezionali, da autorizzarsi di volta in volta e per tempi ed orari limitati.
2. E' vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini da velivoli o veicoli e la pubblicità commerciale svolta a mezzo di volantaggio, fatta eccezione per le forme tradizionali di utilizzo di tale forma di pubblicità e precisamente consegna a mano svolta esclusivamente da associazioni ed enti no profit, od a domicilio.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi e loro adiacenze, ove si svolgono le stesse. In altre occasioni, oltre che autorizzata, dovrà essere specificatamente disciplinata dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9– Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
5. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
6. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua

Articolo 10 – Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi

comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.

2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato

Articolo 11- Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. Se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non potere essere contenuta in un'unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.
9. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 13 – Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono

pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 14- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della L160/2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe, nel rispetto della facoltà riconosciuta dal comma 817, che nel prevedere sia assicurato un gettito pari a quello conseguito con i precedenti prelievi, fa salva la possibilità di modificare le tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) tipologia del mezzo pubblicitario utilizzato
3. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 15 – Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Pubblicità e Affissioni¹, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
6. Sono fatte salve le denunce presentate dai soggetti passivi ai fini dell'Imposta sulla Pubblicità (I.C.P.) di cui al D.Lgs.507/93 in vigore fino al 31/12/2020.

Articolo 16 - Pagamento del canone

1. Il versamento del canone è effettuato con le modalità previste dall'art. 2 bis del D.L. 193/2016. Qualora l'organismo esterno di cui al comma 2 dell'art. 3, sia una società a capitale interamente pubblico, società *in house*, i c/c bancari o postale sono intestati alla stessa società, salvo diversa disposizione di legge. E' fatta salva la possibilità di prevedere ulteriori modalità di versamento in ottemperanza alle diverse disposizioni di legge.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00 può essere corrisposta in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
3. Il canone annuale non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 17 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al Capo II del presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura dell'interesse legale.
5. Non si effettuano rimborsi per importi inferiori ad € 5,00.

Articolo 18 – Accertamento

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento;
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale delle entrate.
8. Non si procede al recupero per importi inferiori ad € 5,00.

Articolo 19- Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari

1. Il canone è dovuto anche per le seguenti modalità di esposizione pubblicitaria :
 - a) pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati;
 - b) pubblicità eseguita con palloni frenati e simili. Sono assimilabili ai palloni frenati con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili, nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili questi sono assoggettati al canone come stabilito per la pubblicità ordinaria.
 - c) pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, per la quale il canone è dovuto per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito;
 - d) pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, per la quale il canone è dovuto per ciascun punto di pubblicità, inteso come ogni fonte di diffusione della pubblicità sonora.
2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria di cui al comma 1, sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 21 – Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del comune viene riconosciuta l'esenzione del canone applicato dal comune di riferimento. Le diffusioni di messaggi pubblicitari che beneficiano del patrocinio

dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico sono esentate dal canone su tutti i comuni aderenti all'Unione.

3. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.
4. I comitati, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente senza scopo di lucro, al fine di ottenere la riduzione della metà della tariffa dell'imposta, devono presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto ovvero altra idonea garanzia, da cui risulti la propria natura giuridica. Identica documentazione deve essere presentata ai fini dell'applicazione dell'imposta per l'apposizione di insegne, targhe e simili per l'individuazione delle rispettive sedi. Nel caso di patrocinio o partecipazione degli enti pubblici territoriali deve essere presentata idonea documentazione ai fini della riduzione alla metà della tariffa dell'imposta

Articolo 22 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.
 - l) Le fattispecie individuata al comma 2 dell'articolo precedente.
- 2 La Giunta Comunale, con propria delibera, può concedere riduzioni ed esenzioni dal canone per iniziative che rivestano particolare interesse per l'Amministrazione Comunale, in linea con le finalità generali del Comune e del presente Regolamento.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 23- Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal "Regolamento per la Disciplina dei Mezzi Pubblicitari" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 02/02/2006 e successive modificazioni.

Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Fiorano Modenese costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo, in gestione all'Unione del Comune del Distretto Ceramico come da convenzione rep.n.33 del del 13/02/2013 come modificata con rep. Nr.141 del 29/11/2016.
2. Gli adempimenti connessi alla gestione del servizio di cui al presente Capo, possono comunque essere esercitati in maniera diretta dal Comune, ovvero da apposito organismo esterno (società di capitali, Unioni dei Comuni o altro) alla quale sono affidate una o più fasi o attività della gestione del canone.
3. Tutti i riferimenti al Comune di cui al presente regolamento si intendono automaticamente estesi agli eventuali organismi esterni di cui ai precedenti commi.

Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 26 – Richiesta del servizio e Modalità delle pubbliche affissioni

1. Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare in tempo utile, al Servizio Comunale, apposita richiesta scritta con l'indicazione del numero di manifesti che si vogliono affiggere, precisandone il formato e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento dei relativi diritti.
2. E' consentito, in via straordinaria, il pagamento posticipato soltanto agli Enti Pubblici a ciò costretti dal rispetto delle norme di contabilità pubblica.
3. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
7. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la

commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.

8. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
9. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
10. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.
11. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.
12. Le eventuali variazioni od aggiunte sovrapposte ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
13. Il servizio di urgenza potrà essere reso, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale, per i manifesti non aventi carattere commerciale, qualora la richiesta ed il materiale pervengano al Servizio entro le ore 11.00.
14. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati all'Amministrazione Comunale non oltre la scadenza di validità dell'affissione. La mancata presentazione del reclamo al servizio anzidetto comporta l'accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza da ogni pretesa circa le modalità stesse.

Articolo 26 bis - Modalità affissioni : disposizioni per affissioni funebri

1. Per velocizzare l'affissione degli epigrafi, pur garantendo il servizio negli orari di ufficio da parte del servizio affissioni, si dà la possibilità alle agenzie di onoranze funebri di affiggere direttamente con proprio personale e sugli appositi stendardi nel rispetto delle seguenti disposizioni:
 - le epigrafi devono rimanere affisse almeno tre giorni dopo il funerale
 - per ogni bacheca può essere affisso un solo avviso per defunto;
 - i ringraziamenti devono andare a coprire le epigrafi del defunto medesimo e possono rimanere affissi per almeno 2 giorni;
 - gli avvisi per i trigesimi e gli anniversari devono essere affissi in numero massimo di tre per comune e devono essere affissi il giorno prima della data della funzione a suffragio e possono rimanere esposti per almeno due giorni;
 - per lasciare spazio a tutti si chiede di non affiggere più di 10 epigrafi per defunto
 - le epigrafi vanno affisse solo sugli appositi spazi e non su stendardi ad uso commerciale, muri, pali della luce e cassonetti.A fine mese per le affissioni dirette, dovrà essere inviata al Servizio preposto, la lista delle esposizioni funebri per provvedere al relativo pagamento del diritto di affissioni. Nel caso in cui si richieda l'affissione degli epigrafi all'Ufficio preposto, le affissioni verranno effettuate nel seguente modo:
 - le epigrafi pervenute entro le ore 11.00 verranno affisse nella giornata medesima, mentre le epigrafi pervenute dopo tale orario verranno affisse il giorno successivo.

Articolo 27 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 29 - Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. i manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.
3. Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del comune viene riconosciuta l'esenzione del canone applicato dal comune di riferimento. Le diffusioni di messaggi pubblicitari che beneficiano del patrocinio dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico sono esentate dal canone su tutti i comuni aderenti all'Unione.
4. I comitati, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente senza scopo di lucro, al fine di ottenere la riduzione della metà della tariffa del diritto, devono presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto ovvero altra idonea garanzia, da cui risulti la propria natura giuridica. Nel caso di patrocinio o partecipazione degli enti pubblici territoriali deve essere presentata idonea documentazione ai fini della riduzione alla metà della tariffa del diritto

Articolo 30 - Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni :
 - a) i manifesti riguardi le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio, ivi compresi i manifesti, che pur richiamando anche altri soggetti, perché finanziatori, riguardano le attività istituzionali del Comune e semprechè l'affissione dei medesimi sia richiesta dal Comune medesimo;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
- h) la fattispecie individuata al comma 3 di cui al precedente art. 29

2 La Giunta Comunale, con propria delibera, può concedere riduzioni ed esenzioni dal canone per iniziative che rivestano particolare interesse per l'Amministrazione Comunale, in linea con le finalità generali del Comune e del presente Regolamento.

Articolo 31 - Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta de servizio. Il versamento del canone è effettuato con le modalità previste dall'art. 2 bis del D.L. 193/2016. Qualora l'organismo esterno di cui al comma 2 dell'art. 24, sia una società a capitale interamente pubblico, società *in house*, i c/c bancari o postali sono intestati alla stessa società, salvo diversa disposizione di legge. E' fatta salva la possibilità di prevedere ulteriori modalità di versamento in ottemperanza alle diverse disposizioni di legge
2. E' consentito, in via straordinaria, il pagamento posticipato soltanto agli Enti Pubblici a ciò costretti dal rispetto della particolare procedura burocratica che li riguarda

Articolo 32 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il "Regolamento per la Disciplina dei Mezzi Pubblicitari."

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 33 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo:
 - a) all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile,;
 - b) alle modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime.
 - c) Alla misura della tariffa, alla classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, alle modalità ed i termini per il pagamento e alla riscossione anche coattiva del canone, alle agevolazioni e alle esenzioni.

2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio

Articolo 34 - Funzionario Responsabile

- 1 Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
- 2 Gli adempimenti connessi alla gestione del canone possono essere esercitati in maniera diretta dal Comune, ovvero da apposito organismo esterno (società di capitali, Unione dei Comuni o altro) alla quale sono affidate una o più fasi e/o attività della gestione del canone
- 3 Tutti i riferimenti al Comune di cui al presente regolamento si intendono automaticamente estesi agli eventuali organismi esterni titolari della concessione d'uso dei beni oggetto del presente canone.
- 4 In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 35- Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.
3. Ai fini dell'applicazione del canone di occupazione, esclusivamente nell'ambito del presente regolamento, si definisce come "concessione" l'occupazione di tipo permanente e "autorizzazione" l'occupazione di tipo temporaneo così come definite nei precedenti commi.

Articolo 36 - Occupazioni abusive : Diritti di controllo - Accertamento delle violazioni - Ordinanza di sgombero e ripristino

- 1 1-Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
- 2 In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale² o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
- 3 Se nel corso dell'accesso o dell'ispezione vengono rilevate violazioni dovute a mancanza di concessione o autorizzazione, ovvero occupazione di spazio maggiore o diverso da quello concesso, vendite di merci diverse da quelle indicate nell'autorizzazione, gli agenti incaricati compilano apposito verbale con il quale contestano gli addebiti ai responsabili dei fatti o delle omissioni.
- 4 La constatazione delle violazioni, salvo le sanzioni previste dalla legge, comporta come conseguenza l'obbligo della cessazione immediata dall'occupazione in violazione e di procedere, se necessario, al ripristino delle cose e dei luoghi e comunque di conformarsi alle prescrizioni riportate nell'atto di concessione.
- 5 Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione delle relative infrazioni, si dispone con ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine la rimozione è effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.
- 6 Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
- 7 Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 37 - Domanda di concessione suolo pubblico

1. Chiunque intenda occupare, sia in superficie che sopra o sotto il suolo, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi ed aree pubbliche o destinati ad uso pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune ed ottenere regolare concessione od autorizzazione. Le istanze di seguito elencate, redatte in carta legale saranno inviate ai soggetti di cui all'art. 34:
 - Domanda per la realizzazione ed apertura di passi carrabili.
 - Domanda per la realizzazione di chioschi ed edicole.
 - Domanda per occupazioni permanenti o temporanee derivanti da attività edilizia (es. cantieri).
 - Domanda per occupazione di suolo pubblico derivante da autorizzazione di mezzi pubblicitari.

- Domande che comportino, con o senza esecuzione di opere, modifiche al territorio e/o modifichino l'uso dello stesso.
 - Domanda per la realizzazione di impianti di distribuzione di carburanti per autoveicoli.
 - Domanda per la collocazione di tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe e dei pubblici esercizi.
 - Domanda per scavi e reinterri
 - Domanda per la occupazione di suolo pubblico temporanea o permanente per l'esercizio di attività economiche (es.: occupazioni realizzate da esercenti il commercio su area pubblica, occupazioni in occasioni di fiere, festeggiamenti e simili).
 - Domanda per occupazione di suolo pubblico permanenti o temporanee derivanti da installazioni particolari (es. giostre, spettacoli viaggianti e similari).
 - Esercizio della facoltà di richiedere rilascio di apposito cartello segnaletico al fine di vietare la sosta indiscriminata nel caso di passi carrabili.
 - Domanda per occupazioni di durata inferiore all'anno non rientranti nella competenza specifica di altri servizi.
2. Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione o l'autorizzazione di occupazione, l'ufficio competente provvede nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 7.8.1990 n. 241, entro i termini stabiliti dai singoli Servizi. In caso di mancata precisazione regolamentare, il termine per la decisione è stabilito in 30 giorni.

Articolo 37 Bis - Contenuto della domanda

1. La domanda, di cui al precedente articolo 37, debitamente sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante deve indicare (come da modulo disponibile presso il Servizio competente dell'Amministrazione Comunale):
 - a) le generalità, la residenza o domicilio legale, il codice fiscale se persona fisica o il numero di partita I.V.A. della Ditta e il codice fiscale del legale rappresentante della stessa;
 - b) l'ubicazione esatta e la misura del tratto di area pubblica che si chiede di occupare;
 - c) l'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eseguire e le modalità d'uso;
 - d) il periodo per il quale la concessione viene richiesta;
 - e) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento;
 - f) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere le spese del sopralluogo e quelle eventuali di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune;
 - g) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni che la legge richiede per esercitare l'attività o il diritto per cui l'occupazione è richiesta;
 - h) la dichiarazione di accettare le nuove condizioni che l'Amministrazione Comunale dovesse imporre per continuare la concessione.
2. La domanda deve essere corredata della relativa documentazione tecnica (indicazioni metriche dello spazio da occupare, grafici, disegni, fotografie, progetti, calcoli di stabilità, ecc.) secondo le istruzioni dei competenti uffici comunali. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
3. In particolare, per gli attraversamenti del suolo con condutture elettriche ed altri impianti, ferme restando le norme previste dalle leggi vigenti, il Comune può richiedere, a corredo della domanda, tutti gli elementi relativi alle linee, alle strutture ed alla stabilità dei supporti ed imporre l'adozione di speciali dispositivi ritenuti necessari per meglio salvaguardare la sicurezza del transito.
4. Nel caso che gli interventi da realizzare siano soggetti a concessione o ad autorizzazione edilizia è necessario ottenere il rilascio di tali atti.

5. Per le occupazioni temporanee la procedura può essere così semplificata:
 - a) presentazione da parte dell'interessato di una domanda su moduli predisposti dagli uffici comunali;
 - b) istruttoria a cura e firma del Responsabile del Servizio Comunale;
 - c) versamento, anche diretto, delle somme dovute sulla base delle tariffe previste dalla legge o dai relativi atti o provvedimenti in vigore.
6. Le domande per occupazioni temporanee finalizzate all'esercizio del commercio su aree pubbliche in occasione di fiere, sagre ed altre manifestazioni eccezionali, devono pervenire al Servizio competente indicato nel precedente art. 37, con la procedura semplificata di cui sopra, nel termine stabilito dallo stesso Servizio.

Articolo 38- Istruttoria della domanda

1. Nell'istruttoria della domanda si valuteranno con particolare attenzione le esigenze della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica (specie per quanto attiene alle richieste di occupazione di marciapiedi, di piazze, di zone limitrofe a strade prive di marciapiede, di aree e spazi fronteggianti i negozi), con l'osservanza delle specifiche disposizioni di legge in materia di viabilità e circolazione stradale, di edilizia di pubblici servizi, di esercizi commerciali e di quant'altro previsto nei regolamenti, piani e programmi comunali.
2. Per tale motivo la concessione, per ragioni estetiche o di altra natura, può prescrivere l'adozione e l'uso di apposite ed idonee attrezzature-tipo (come chioschi, tende, ombrelloni, ecc...) o imporre l'adozione di speciali dispositivi per la sicurezza del transito (come recinzioni, transenne, strutture-tipo o altro).
3. Nei casi di occupazione per l'esecuzione di lavori, opere e impianti che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni alle proprietà comunali o a terzi o infine in particolari circostanze che lo giustificano, il Servizio competente può prescrivere un congruo deposito cauzionale infruttifero, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento danni, il cui importo verrà determinato nella misura del 10% del costo presunto delle spese di ripristino.
4. Sono comunque rigettate le richieste di occupazione di aree e spazi pubblici per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti comunali o che siano in contrasto con motivi di estetica e di decoro cittadino, oppure non siano conciliabili con le esigenze della pubblica viabilità e dei pubblici servizi.

Articolo 38 bis - Contenuto e rilascio della concessione

1. In base ai risultati della istruttoria di cui al precedente art. 38, il Comune rilascia o nega all'interessato la concessione richiesta. In caso di diniego, sono comunicati al richiedente, con atto formale, i motivi del diniego medesimo.
2. Il diniego della concessione o il rigetto della semplice domanda dà diritto al richiedente ad ottenere soltanto il rimborso delle somme eventualmente versate, previa detrazione delle spese sostenute dal Comune ai sensi dell'art. 27 comma 3 del vigente Codice della strada.
3. La concessione è predisposta sulla base di schemi-tipo o disciplinari di concessione predisposti dai competenti servizi comunali.
4. Tutte le spese occorrenti per la concessione (ivi comprese quelle per l'istruttoria e il sopralluogo, il costo di tessere o di appositi contrassegni eventualmente necessari) saranno a carico del richiedente.
5. La concessione si intende rilasciata all'atto dell'invio tramite mail/Pec, o del ritiro presso gli Uffici Comunali da parte del richiedente, previa sottoscrizione dell'atto e versamento delle somme eventualmente dovute.

6. Per alcune concessioni di tipo particolare, prima del ritiro dell'atto il richiedente è tenuto a rilasciare all'Amministrazione Comunale polizza fideiussoria o fideiussione bancaria o altra idonea garanzia di tipo patrimoniale nell'importo stabilito dal Servizio competente, ricorrendo uno o più dei sottoelencati elementi:
 - la richiesta inoltrata comporti la collocazione di una struttura complessa, definibile tale per i tipi di allacciamento che si rendono necessari al fine del corretto funzionamento;
 - le dimensioni eccezionali della struttura;
 - il materiale utilizzato nella costruzione della struttura;
 - la collocazione della struttura stessa in area vincolata ad una particolare destinazione d'uso, o in area gravata da servitù di pubblico passaggio.
7. Nel caso in cui il Servizio competente richieda il deposito cauzionale o la fideiussione bancaria o la garanzia patrimoniale, a cura dello stesso sono compiuti gli atti sottoindicati:
 - ritiro delle polizze fideiussorie o la fideiussione bancaria o la garanzia patrimoniale, rilasciando ricevuta di attestazione dell'avvenuta consegna;
 - consegna delle polizze fideiussorie o della fideiussione bancaria o della garanzia patrimoniale al Servizio Ragioneria e Bilancio per la gestione successiva, sino allo svincolo del deposito cauzionale;
 - rilascio del deposito cauzionale a richiesta dell'interessato, previa attestazione, da parte del Comando Polizia Municipale, dello smontaggio della struttura esistente, con consegna dell'area dopo ripristino dello stato originario.
8. L'atto di concessione, debitamente sottoscritto dall'interessato per accettazione, deve riportare le indicazioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. a) e b) del presente regolamento, le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali essa è assoggettata, l'importo, le modalità di pagamento del canone e la durata della concessione.
9. Il Servizio comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione, cura la tenuta di apposito registro delle occupazioni dal quale risulti la data di scadenza di ogni singola occupazione concessa.
10. A cura del Servizio predetto, copia dell'atto di concessione, ad eccezione di quelle relative ad occupazioni temporanee, è trasmessa ad uno dei soggetti di cui all'art.34 per l'applicazione ed il controllo del canone permanente.

Articolo 39 - Obblighi del concessionario

1. Le concessioni si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di adempiere a tutti gli obblighi e a tutti gli adempimenti fiscali previsti, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione potessero derivare a terzi, tenendo indenne il Comune da ogni pretesa, azione o ragione di risarcimento.
2. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a. munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b. eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c. esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - d. divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e. versamento del canone alle scadenze previste;
 - f. di dare attuazione alle ordinanze ed alle eventuali richieste o prescrizioni dei Servizi interessati.

3. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 39 bis - Obblighi del concessionario nell'esecuzione dei lavori

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.
2. Oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato deve:
 - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
 - b) evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;
 - c) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
 - d) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.
3. I titolari di autorizzazione per mostre esterne agli esercizi commerciali effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla sua pulizia
4. La concessione di spazi ed aree comunali comporta altresì, per il concessionario, la loro continua ed adeguata manutenzione e l'obbligo della loro restituzione nel termine fissato, nelle stesse condizioni in cui si trovavano al momento della concessione, nonché il risarcimento di eventuali danni arrecati.
5. La manutenzione delle opere, eseguite negli spazi ed aree pubbliche e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione, è sempre e comunque a carico del concessionario.
6. Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dare corso ai lavori, deve essere autorizzato dal Comune

Articolo 40 - Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni, e fatto salvo quanto disciplinato dall'art. 64 del presente Regolamento

Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 39, comma 3. La concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica che il concessionario sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.
2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia indicata anticipatamente al competente Servizio comunale.
3. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo, ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato, fatto salvo quanto disciplinato dall'art. 68 del presente Regolamento
4. Verranno esaminate con priorità le richieste presentate da soggetti che subentrano a seguito di cessione di ramo aziendale o cessione d'azienda.

Articolo 42 - Rinnovazione e disdetta della concessione

1. Il Concessionario, qualora, intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta al Comune nel termine perentorio di tre mesi prima della scadenza della concessione in atto.
2. Anche la disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata nel termine di cui al comma 1. La disdetta volontaria, non dovuta a cause di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.
3. Nel caso in cui il titolare di una autorizzazione di occupazione di suolo pubblico a carattere temporaneo intenda prolungare l'occupazione, deve inoltrare apposita richiesta al Comune entro il termine di scadenza della stessa, indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga.

Articolo 43 - Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. Il Comune può modificare, sospendere e revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, imponendo nuove condizioni, oppure lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica, del decoro, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. Il Comune può in particolare sospendere temporaneamente l'utilizzo dell'area sottoposta a concessione, senza alcun indennizzo, nei seguenti casi:
 - a) in occasione di manifestazioni promosse dal Comune o da altri enti pubblici territoriali o per altri motivi di ordine pubblico o di comizi pubblici;
 - b) per altre cause di forza maggiore (come ad esempio incendi, frane, nevicate, inondazioni, trombe d'aria, terremoti).
3. La revoca della concessione od autorizzazione che comporta la decadenza del concessionario dal diritto di occupare lo spazio concessogli trova effetto immediato qualora si verifichi anche una sola delle seguenti cause:
 - a) reiterate violazioni, da parte del concessionario, dei suoi collaboratori o dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b) mancato pagamento del canone;
 - c) inosservanza della legge o dei regolamenti comunali;
 - d) danni alle proprietà comunali;
 - e) mancata occupazione o inizio dei lavori del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo o mancato inizio dei lavori trascorsi due mesi dalla data di rilascio della concessione. Detto termine è ridotto a 15 giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo;
 - f) violazione delle norme di cui all'art. 39 e 39 bis e di quelle relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene oggetto dell'occupazione;
 - g) uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.
4. La revoca la modifica o la sospensione della concessione sono notificate all'utente con apposita ordinanza, nella quale è indicato il termine per l'osservanza, termine non soggetto ad interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato..

Articolo 44 - Estinzione della concessione

1. La concessione di cui al presente Regolamento si estingue:
 - a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;
 - b) per espressa rinuncia del Concessionario;
 - c) per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o per estinzione della persona giuridica;
 - d) per dichiarazione di fallimento del concessionario o suoi aventi causa.

Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della L160/2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe, nel rispetto della facoltà riconosciuta dal comma 817, che nel prevedere sia assicurato un gettito pari a quello conseguito con i precedenti prelievi, fa salva la possibilità di modificare le tariffe.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione alla attività esercitata dal concessionario, con riferimento anche al mercato dei fitti, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa
3. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è commisurato al numero complessivo delle utenze per la misura unitaria della tariffa.
4. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 46 - Classificazione delle strade

1. Il canone è graduato secondo l'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
2. Ai fini dell'applicazione del canone, le strade, gli spazi e le altre aree di cui all'art. 35 sono classificate in due categorie secondo l'elenco allegato al presente Regolamento (all. sub A), in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonali e veicolare. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. L'allegato di cui al precedente comma 2 potrà essere variato ogni biennio con deliberazione da adottarsi dal Consiglio Comunale sentita la Commissione Edilizia. Tale deliberazione sarà comunicata agli uffici comunali incaricati della istruttoria delle domande di occupazione.

Articolo 47 - Individuazione delle fattispecie di occupazione

1. Rientrano nell'ambito delle occupazioni permanenti di suolo pubblico:
 - passi carrai
 - spazi riservati in via esclusiva e permanente al carico e scarico merci
 - spazi riservati a parcheggio privato
 - chioschi e simili adibiti alla somministrazione di beni e servizi al dettaglio
 - cartellonistica pubblicitaria stradale per insegne
 - mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche appoggiati al suolo
 - dissuasori stradali
 - esposizioni di merce all'esterno di negozi su appositi supporti
 - esposizioni di merce alla rinfusa all'esterno di negozi

- arredo urbano in genere pubblicizzato ed esposto a cura di privati
 - ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili
 - fioriere e simili
 - aree mercatali
 - distributori di tabacchi
2. Rientrano nell'ambito delle occupazioni permanenti di soprassuolo:
- tende parasole
 - insegne a bandiera e altri mezzi pubblicitari aventi dimensione volumetrica non appoggiati al suolo
 - cavidotti, elettrodotti e simili
 - impianti a fune per trasporto merci e persone
3. Rientrano nell'ambito delle occupazioni permanenti di sottosuolo:
- cisterne e serbatoi interrati in genere
 - cavidotti interrati
 - condotte e tubazioni interrate
 - pozzi, pozzetti, cabine di derivazione e smistamento esclusi gli allacci ai servizi di pubblica utilità
 - cunicoli sotterranei destinati allo scorrimento di cavi e simili per l'erogazione di pubblici servizi
4. Rientrano nell'ambito delle occupazioni temporanee di suolo pubblico:
- banchi di vendita e simili sia nelle aree mercatali che in altri luoghi pubblici (escluse le tende sporgenti)
 - esposizioni di merce all'esterno di negozi su appositi espositori
 - esposizione di merce alla rinfusa all'esterno di negozi
 - ponteggi, attrezzature e materiali necessari alla effettuazione di lavori edili e simili
 - scavi e reinterri (comprese le occupazioni con i mezzi operativi) eseguiti per la manutenzione di impianti ed attrezzature destinati alla fornitura di servizi di pubblica utilità
 - spettacoli viaggianti e circensi
 - manifestazioni politiche, culturali, religiose, sportive nonché deposito temporaneo di merce di qualunque genere su spazi pubblici
 - fioriere e simili
 - ombrelloni, tavolini, sedie all'esterno di pubblici servizi
 - mezzi pubblicitari di qualunque tipo infissi al suolo
5. Rientrano nell'ambito delle occupazioni temporanee di soprassuolo:
- tende parasole sporgenti da bancarelle e simili
 - insegne pubblicitarie a bandiera e mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche non infissi al suolo
 - striscioni pubblicitari esposti trasversalmente alle pubbliche vie e piazze
 - cavidotti elettrodotti e simili realizzati a carattere temporaneo
6. Rientrano nell'ambito delle occupazioni temporanee di sottosuolo:
- pozzi, pozzetti, condutture, cavidotti interrati realizzati a carattere provvisorio

Articolo 48 – Commisurazione, determinazione e modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni;

3. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
4. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato
5. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
6. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
7. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1,00. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Articolo 49 - Occupazioni di tipo particolare :

Lavori Edili, Installazione Ingombri e Depositi

1. Senza preventiva autorizzazione o concessione del Comune è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri, anche temporanei, sulle strade, piazze e simili e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.
2. Qualora per l'esecuzione di lavori o di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietrisco, terra di scavi e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.
3. Chiunque esegue lavori o deposita materiali ovvero apre cantieri sulle aree pubbliche deve rispettare le norme relative ai comportamenti ed alle modalità stabilite dal vigente Codice della Strada e dal Regolamento di esecuzione dello stesso.
4. Le occupazioni, anche temporanee, di suolo con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aree, cantieri, impalcature di vario genere e simili, per effettuare lavori edili, installazioni, ingombri o depositi vari, sottostanno alle norme delle leggi urbanistiche e della circolazione stradale del Regolamento Edilizio.
5. Le occupazioni per l'esecuzione di lavori, opere o impianti che comportino la manomissione delle aree occupate o da cui possono derivare danni alle proprietà comunali o a terzi, comportano sempre l'obbligo del perfetto ripristino delle opere medesime a carico dell'occupante o del rimborso al Comune delle spese sostenute in caso di esecuzione d'ufficio.
6. Nel caso di occupazione di strade od altri spazi con scavi, valgono le disposizioni di cui al regolamento per l'esecuzione di scavi su suolo pubblico. Il canone è applicato tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 27 del D.Lgs. 285/1992

7. Nel caso di occupazione di strade o altri spazi con scavi valgono le disposizioni di cui al regolamento per l'esecuzione di scavi su suolo pubblico. Il canone è applicato tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 27 del D.Lgs. 285/1992)

Articolo 50 - Occupazioni di tipo particolare : Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico e occupazioni di urgenza

8. L'esposizione di merce al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata di servitù di uso pubblico, è soggetta a autorizzazione comunale.
9. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, fognature, rete gas e relativi allacciamenti ecc. nello spazio sottostante e sovrastante il suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione comunale.
10. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa e al rispetto delle norme di sicurezza di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc., secondo le disposizioni normative vigenti per ogni singola fattispecie di servizio che si intendono qui richiamate.
11. Le occupazioni di cui al precedente comma non comprendono le occupazioni temporanee per scavi e lavori, dovute ad ingombro con macchinari o altro anche ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 285/1992
12. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, è richiesta l'autorizzazione comunale rilasciata dal Servizio Urbanistica Edilizia Ambiente.
13. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano in buono stato.
14. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che viene rilasciato ove possibile a sanatoria.
15. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Comunale via fax o con telegramma .
16. L'ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni di urgenza, in caso negativo si applicheranno le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 51 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 52 – Agevolazioni

1. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento
2. Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, la tariffa è ridotta del 50 per cento.
3. Per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante o per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive la tariffa è ridotta dell'80 per cento. Fino a 100 mq. si calcola il 50 per cento mentre per la parte eccedente si calcola il 10% della stessa.

4. Per le occupazioni realizzate in occasione di fiera e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è ridotta del 50 per cento.
5. Per le occupazioni di durata superiore a 14 giorni la tariffa ordinaria è ridotta del 30 per cento.
6. Per le occupazioni di durata superiore a 30 giorni o che si verifichino con carattere ricorrente, la tariffa ordinaria è ridotta del 60 per cento.
7. Le occupazioni eccedenti i 1000 mq. sono calcolate in ragione del 10%.
8. Riduzione del 30% per le occupazioni effettuate con cassonetti, trespoli, campane per vetro ed alluminio, roller per cartoni, contenitori per pile esauste, contenitori per farmaci scaduti, raccoglitori per indumenti usati, scarpe e materiali vari recuperati per scopi umanitari, isole ecologiche per la raccolta dei rifiuti e comunque tutti gli altri eventuali contenitori disposti per il pubblico servizio di raccolta R.S.U..

Articolo 53 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g) le occupazioni con passi carrabili.
 - h) le occupazioni con tende fisse o retrattili aggettate direttamente sul suolo pubblico, teloni.
 - i) le occupazioni che non si protraggono per più di 60 minuti, o per le quali non è comunque richiesto un atto di concessione da parte del Comune.
 - j) le occupazioni per i parcheggi destinati a soggetti portatori di handicap.
 - k) l'occupazione di spazi sovrastanti con insegne pubblicitarie in genere, faretti, lampade, telecamere, lanterne, prive di struttura a terra la cui sporgenza dall'edificio sia inferiore a 50 cm.
 - l) le occupazioni effettuate da coloro che promuovono manifestazioni e iniziative a carattere politico o istituzionale o a scopo benefico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.
 - m) le occupazioni di suolo pubblico realizzate da soggetti privati con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - n) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi assegnati;
 - o) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;

- p) le occupazioni per operazioni di trasloco, di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi e di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore.
- q) Le occupazioni di piazze, strade, spazi verdi ed altri luoghi pubblici all'aperto realizzate con la concessione del patrocinio del Comune.
- r) Le occupazioni promosse da associazioni senza scopo di lucro, anche qualora all'interno di queste avvenga una modesta attività di tipo commerciale per autofinanziamento. L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati.
- s) Le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose, le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali, all'esterno degli edifici effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non servano a delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente amovibili.

Articolo 54 – Denuncia

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, il soggetto concessionario è tenuto a presentare al Servizio competente di cui all'art. 34, apposita denuncia ai fini dell'applicazione del canone, nel rispetto dei tempi e dei modi stabiliti dal presente regolamento.
2. L'obbligo della denuncia suddetta non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si siano verificate variazioni nella occupazione determinanti un diverso ammontare del canone.
3. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere e con seggiovie e funivie comportanti variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa, può essere effettuata entro il 30 giugno dell'anno successivo.
4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento del canone e la compilazione del modulo di versamento, da effettuarsi entro il termine previsto per le occupazioni medesime.
5. Il modulo va compilato in ogni sua parte e, comunque, in esso devono essere indicati gli estremi dell'atto di concessione, l'entità e la durata dell'occupazione concessa e l'ubicazione esatta dell'area occupata. Alla denuncia deve essere allegato l'attestato del versamento effettuato i cui estremi vanno trascritti nella denuncia medesima.
6. Sono fatte salve le denunce presentate dai soggetti passivi ai fini del Canone sull'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.) di cui all'art.63 del D.Lgs.446/97, in vigore fino al 31/12/2020

Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti e temporanee

1. Il versamento del canone è effettuato con le modalità previste dall'art. 2 bis del D.L. 193/2016. Qualora l'organismo esterno di cui al comma 2 dell'art. 34, sia una società a capitale interamente pubblico, società in house, i c/c bancari o postale sono intestati alla stessa società, salvo diversa disposizione di legge. E' fatta salva la possibilità di prevedere ulteriori modalità di versamento in ottemperanza alle diverse disposizioni di legge.
2. Il versamento del canone per occupazioni permanenti è effettuato annualmente, per l'intero anno di rilascio della concessione entro 30 giorni dal rilascio medesimo. Gli stessi termini si applicano anche in caso di variazione nella occupazione che, determinando un diverso ammontare del canone, comportino l'obbligo di una nuova denuncia.
3. Per gli anni successivi a quello di rilascio della concessione, il versamento del canone per occupazioni permanenti deve essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno.

4. Per le occupazioni temporanee il versamento del canone deve essere effettuato entro il termine previsto per le occupazioni medesime.
5. Nel caso di importo superiore a € 258,23 è prevista la possibilità di dilazionare il pagamento in tre rate aventi scadenza il 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.
6. Qualora l'inizio dell'occupazione abbia luogo durante l'anno solare il canone sarà commisurato al successivo mese intero di effettiva occupazione.
7. L'importo minimo da versare è di € 5,00.
8. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 56 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento Comunale per la Disciplina Generale delle Entrate
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
3. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00 .

Articolo 57 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura del tasso legale.
4. Non si effettuano rimborsi per importi inferiori a € 12,00.

Articolo 58 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, oltre agli interessi nella misura del tasso legale.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento. considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30°giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatte dal competente pubblico ufficiale.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del

contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 56 del presente Regolamento.

6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la Disciplina Generale delle Entrate

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 59 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 60 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. Gli adempimenti connessi alla gestione del canone possono essere esercitati in maniera diretta dal Comune, ovvero da apposito organismo esterno (società di capitali, Unione dei Comuni o altro) alla quale sono affidate una o più fasi e/o attività della gestione del canone
3. Tutti i riferimenti al Comune di cui al presente regolamento si intendono automaticamente estesi agli eventuali organismi esterni titolari della concessione d'uso dei beni oggetto del presente canone.
4. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario

Articolo 61- Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal "Regolamento comunale per dei mercati e della sagra dell'8 settembre".

Articolo 62 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione alla attività esercitata dal concessionario, con riferimento anche al mercato dei fitti, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa
3. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 63 - Classificazione delle strade

1. Il canone è graduato secondo l'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
2. Ai fini dell'applicazione del canone, le strade, gli spazi e le altre aree di cui all'art. 35 sono classificate in due categorie secondo l'elenco allegato al presente Regolamento (all. sub A), in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonali e veicolare.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
4. L'allegato di cui al precedente comma 2 potrà essere variato ogni biennio con deliberazione da adottarsi dal Consiglio Comunale sentita la Commissione Edilizia. Tale deliberazione sarà comunicata agli uffici comunali incaricati della istruttoria delle domande di occupazione.

Articolo 64 - Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 12, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 65- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato.
4. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 66 - Occupazioni abusive

1. Per la fattispecie delle occupazioni abusive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 36 del presente Regolamento.

Articolo 67 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo.

Articolo 68 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016. Qualora l'organismo esterno di cui al comma 2 dell'art. 34, sia una società a capitale interamente pubblico, società *in house*, i c/c bancari o postale sono intestati alla stessa società, salvo diversa disposizione di legge. E' fatta salva la possibilità di prevedere ulteriori modalità di versamento in ottemperanza alle diverse disposizioni di legge.
2. Il versamento del canone per occupazioni permanenti è effettuato annualmente, per l'intero anno di rilascio della concessione entro 30 giorni dal rilascio medesimo e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno stesso. Gli stessi termini si applicano anche in caso di variazione nella occupazione che, determinando un diverso ammontare del canone, comportino l'obbligo di una nuova denuncia.
3. Per gli anni successivi a quello di rilascio della concessione, il versamento del canone per occupazioni permanenti deve essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno.
4. Per le occupazioni temporanee il versamento del canone deve essere effettuato entro il termine previsto per le occupazioni medesime.
5. Nel caso di importo superiore a € 258,23 è prevista la possibilità di dilazionare il pagamento in tre rate aventi scadenza il 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.
6. Qualora l'inizio dell'occupazione abbia luogo durante l'anno solare il canone sarà commisurato al successivo mese intero di effettiva occupazione.
7. L'importo minimo da versare è di € 5,00.
8. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
9. Il pagamento del canone deve essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 2-bis, del decreto legge n. 193 del 2016.

Articolo 69 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento Comunale per la Disciplina Generale delle Entrate
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
3. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00 .

Articolo 70 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura del tasso legale.
4. Non si effettuano rimborsi per importi inferiori a € 12,00.

Articolo 71 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse,

parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, oltre agli interessi nella misura del tasso legale.

2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30°giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatte dal competente pubblico ufficiale.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 56 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la Disciplina Generale delle Entrate

Articolo 72 –Norme di rinvio

1. Per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni di cui al Capo IV–Occupazioni Spazi ed Aree Pubbliche del presente Regolamento.

ALLEGATO – CALSSIFICAZIONE DELLE STRADE COMUNE DI FIORANO MODENESE

1° CATEGORIA – ZONA NORD

DENOMINAZIONE

PIAZZA 16 MARZO 1978
VIA 12 OTTOBRE 1492
VIA ADDA
VIA ADEODATO MALATESTA
VIA ADIGE
VIA ALCIDE CERVI
PIAZZA ALCIDE DE GASPERI
VIA ALESSANDRO COPPI
VIA ALESSANDRO LA MARMORA
VIA ALESSANDRO MANZONI
VIA ALESSANDRO TASSONI
VIA ALESSANDRO VOLTA
VIA AMERIGO VESPUCCI
VIA ANDREA DORIA
VIA ANTONELLO MONDAINI
VIA ANTONIO FERRI
VIA ANTONIO GRAMSCI
VIA ANTONIO VICINI
VIA ANTONIO ZANASI
VIA ARNO
VIA ARTURO TOSCANINI
VIA BARTOLOMEO AVANZINI
VIA BARTOLOMEO DIAZ
VIA BASSA
PIAZZALE BENEDETTO FRANCHINI
VIA BONINCONTRO DA FIORANO
VIA BRAIDA
VIA CALATAFIMI
VIA CAMEAZZO
VIA CAMILLO CAVOUR
VIA CARAVAGGIO
VIA CARLO COLLODI
VIA CARLO GOLDONI
PIAZZA CARTA COSTITUZIONALE
PIAZZA CASA DEL POPOLO
VIA ANTICA CAVA
VIA CESARE COSTA
VIA CINQUE MAGGIO
VIA CIRCONDARIALE SAN FRANCESCO
PIAZZA CIRO MENOTTI
VIA COCCAPANI
VIA COLLEGIO VECCHIO
VIA DANIELE MANIN

VIA DANTE ALIGHIERI
VIA DANUBIO
PIAZZA DEI CILIEGI
VIA DEI MILLE
VIA DEL CANALETTO
VIA DEL CIMITERO
VIA DEL COMMERCIO
VIA DEL CROCIALE
VIA DEL LAVORO
VIA DEL MOLINO
VIA DEL SANTUARIO
VIA DEL TINTORETTO
VIA DELL` ARTIGIANATO
VIA DELL` ELETTRONICA
VIA DELL` INDUSTRIA
PIAZZA DELLA CERAMICA
VIA DELLA CHIMICA
VIA DELLA FISICA
VIA DELLA MECCANICA
VIA DELLA RESISTENZA
VIA DELLA STAZIONE
VIA DELLA VILLA
VIA DELLA VITTORIA
VIA DELLE CAVE
PIAZZA DELLE ROSE
VIA DI VITTORIO
VIA DIECI GIORNATE
VIA DON ADAMO BOSCHETTI
VIA DON ALESSANDRO PANINI
VIA DON ANTONIO PELLONI
VIA DON ELIO MONARI
PIAZZA DON EMILIO BORGHI
VIA DON GEMINIANO ZINI
VIA DON GIOVANNI BOSCO
VIA DON GIOVANNI MINZONI
VIA DON GIUSEPPE MESSORI
VIA DON LORENZO MILANI
VIA DON LUIGI PAPAZZONI
VIA DON PRIMO MAZZOLARI
VIA DUE GIUGNO
VIA EDMONDO DE AMICIS
VIA ENRICO FERMI
VIA ENRICO MATTEI
VIA EUFRATE
VIA EUGENIO CURIEL
PIAZZA FALCONE E BORSELLINO
VIA FERDINANDO MAGELLANO
VIA FERRARI CARAZZOLI

VIA FLUMENDOSA
VICOLO FOSSA
VIA FOSSE ARDEATINE
VIA FRANCESCO BARACCA
VIA FRANCESCO CRISPI
VIA FRANCESCO LUIGI FERRARI
VIA FRANCESCO PETRARCA
VIA FRATELLI BANDIERA
VIA FRATELLI ROSSELLI
VIA GAZZOTTI
VIA GHIARELLA
VIA GHIAROLA NUOVA
VIA GHIAROLA VECCHIA
VIA GIACOMO LEOPARDI
VIA GIACOMO MATTEOTTI
VIA GIACOMO PUCCINI
VIA GIARDINI
VIA GILLES VILLENEUVE
VIA GIOSUE` CARDUCCI
VIA GIOTTO DI BONDONE
VIA GIOVAN BATTISTA AMICI
VIA GIOVANNI BOCCACCIO
VIA GIOVANNI CIMABUE
VIA GIOVANNI PASCOLI
PIAZZA GIOVANNI TOSI
VIA GIUSEPPE GARIBALDI
VIA GIUSEPPE MALMUSI
VIA GIUSEPPE MAZZINI
VIA GIUSEPPE MORICI
VIA GIUSEPPE PARINI
VIA GIUSEPPE VERDI
VIA GOFFREDO MAMELI
VIA GOITO
VIA GRAZIA DELEDDA
VIA GUGLIELMO MARCONI
VIA GUIDO BUCCIARDI
PIAZZA GUIDO CALLEGARI
VIA GUIDO CAVALCANTI
VIA GUIDO ROSSA
VIA GUIDO GUINIZELLI
VIA ISONZO
VIA LODOVICO ARIOSTO
VIA LOIRA
VIA LUDOVICO ANTONIO MURATORI
VIA LUIGI PIRANDELLO
VIA MADONNA DEL SAGRATO
PIAZZA MADRE TERESA DI CALCUTTA
VIA MANFREDO FANTI

VIA MANTEGNA
VIA MARCO POLO
VIA MARSALA
PIAZZA MARTIRI PARTIGIANI FIORANESI
VIA MARZABOTTO
VIA MATTEO MARIA BOIARDO
VIA MEDAGLIE D` ORO
VIA MEKONG
VIA MENTANA
VIA MICHELANGELO BUONARROTI
VIA MINCIO
MODENA - SASSUOLO (SS 724)
VIA MONCHIO
VIA MONTAGNANI
VIA MONTE AVE
VIA MONTE BIANCO
VIA MONTE CIMONE
VIA MONTE GRAPPA
VIA MONTE MONGIGATTO
VIA MONTE ROSA
VIA MOTTA
VIA NICCOLO` MACHIAVELLI
VIA NICOLO` COPERNICO
VIA NICOLO` PAGANINI
VIA NIGER
VIA NILO
VIA NINO BIXIO
VIA PADRE GIUSEPPE RICETTI
VIA PANARO
VIA PAOLO MONELLI
VIA PAOLO RUINI
PIAZZALE PAPA GIOVANNI PAOLO SECONDO
VIA PAPA GIOVANNI VENTITREESIMO
VIA PEDEMONTANA (SP 467)
VIA PESCHIERA
VIA PIAVE
VIA PIER GIOVANNI BRASCAGLIA
VIA PIETRO MASCAGNI
VIA PIETRO MICCA
VIA PIO DONATI
VIA PLACIDO RIZZOTTO
VIA PO
VIA POLIZIANO
PIAZZA PRIMO MAGGIO
VIA QUATTRO NOVEMBRE
VIA QUATTROPASSI
VIA QUINDICI FEBBRAIO
VIA RADICI IN PIANO

VIA RAFFAELE CADORNA
VIA RAFFAELLO SANZIO
VIA RENO
VIA RISORGIMENTO
VIA RODANO
PIAZZA RODOLFO MORANDI
VIA ROMEO GIACOBAZZI
PIAZZA ROMOLO CAPPELLI
VIA SACCO E VANZETTI
PIAZZA SALVO D` ACQUISTO
VIA SAN GIACINTO
VIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA PRIMO
TRONCO
VIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA SECONDO
TRONCO
VIA SAN LUIGI GONZAGA
VIA SAN PAOLO
VIA SAN PIETRO
VIA SAN ROCCO
VIA SANDI
VIA SANDRO PERTINI
VIA SANTA CATERINA DA SIENA
VIA SECCHIA
VIA SENNA
VIA SETTE FRATELLI CERVI
VIA SIGISMONDO CAULA
VIA SILVIO PELLICO
VIA SOLA
VIA SOLFERINO
VIA STATALE
VIA STATALE EST
VIA STATALE OVEST
VIA TAGLIAMENTO
VIA TAMIGI
VIA TEVERE
VIA TICINO
VIA TIGRI
VIA TITO SPERI
VIA TIZIANO
VIA TORRENTE DRAGONE
VIA VASCO DE GAMA
VIA VENTI SETTEMBRE
VIA VENTICINQUE APRILE
VIA VENTIQUATTRO MAGGIO
VIA VIAZZA PRIMO TRONCO
VIA VIAZZA SECONDO TRONCO
VIA VITTORIO ALFIERI
PIAZZA VITTORIO BACHELET

VIA VITTORIO VENETO
VIA VOLGA
VIA VOLTURNO
VIA CURTATONE
VIA ENRICO TOTI
VIA MAGENTA
LOCALITA' CASTELLO
LOCALITA' COLLEGIO VECCHIO

2° CATEGORIA – ZONA SUD

DENOMINAZIONE

VIA CA` DEL GALLO
VIA CAMPOROSSO
VIA CAPPUCCHIERA
VIA CERRETO
VIA DEL CAPPELLANO
VIA DEL CASTELLO
VIA NUOVA DEL GAZZOLO
VIA DEL RUVINELLO
VIA DELLA CHIANCA
VIA DELLA CHIESA
VIA DELLE VIGNE
VIA DI RIOLA
VIA FIANDRI
VIA NIRANO PRIMO TRONCO
VIA NIRANO SECONDO TRONCO
VIA RIO DELLE AMAZZONI
VIA RIO SALSE PRIMO TRONCO
VIA TORQUATO TASSO
VIA RIO SALSE SECONDO TRONCO